



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2026

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere - <i>Relatrice</i>
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'Esercizio finanziario 2022;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'Esercizio finanziario 2023;

VISTA la nota del Magistrato istruttore prot. n. 240 del 24.02.2025 con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della già menzionata relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi agli esercizi finanziari 2022 e 2023;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Comune con nota acquisita al protocollo n. 370 di questa Sezione in data 26.03.2025;

VISTA la Richiesta istruttoria integrativa del Magistrato istruttore n. prot. 1012 dell'8.07.2025 con la quale sono stati richiesti elementi integrativi;

VISTI gli elementi integrativi acquisiti al prot.n. 1379 del 04.08.2025;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 29 gennaio 2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Elisabetta Midena;

FATTO

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nei questionari relativi ai rendiconti degli esercizi finanziari 2022 e 2023 del Comune di SPINOSO (PZ).

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di

accertamento - da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL - di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 240 del 24.02.2025, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Comune, con nota acquisita al protocollo di questa Sezione in data 26.03.2025 al n. 370, ha fornito chiarimenti e documentazione.

Successivamente veniva effettuata, con nota prot. n. 1012 del 8.7.2025, una richiesta istruttoria integrativa, cui il comune ha risposto con nota acquisita al protocollo della Sezione.

DIRITTO

2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL.

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte Cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire “*(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa*” (cfr. Corte Cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e ad attuare interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto,

precisando tuttavia che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. Si rilevano, comunque, alcuni refusi nella tabella trasmessa con la nota n. 1379 del 4.8.2025 sul calcolo del FCDE per il 2023 e ci si limita a prendere atto di quanto riferito sui residui attivi e passivi relativi al Titolo VII e al Titolo IX, con riserva di verifiche ulteriori nei controlli sui prossimi rendiconti.

3.1 Termini di approvazione del rendiconto e di trasmissione alla banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP)

Dall'esame dei questionari sui Rendiconti 2022 e 2023, si è rilevato che l'approvazione degli stessi è avvenuta, rispettivamente, l'8.5.2023 e il 20.5.2024, oltre, quindi, il termine del 30 aprile fissato dall'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. A tal proposito, con la nota istruttoria prot. n. 240 del 24.02.2025, è stato chiesto di comunicare le ragioni della tardiva approvazione del rendiconto, nonché di certificare se, nel periodo nel periodo di ritardo, l'Ente si fosse attenuto, comunque, alle prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, o se avesse proceduto, invece, a nuove assunzioni (a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto) o se avesse stipulato contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.

Qualora avesse proceduto in tal senso, si è chiesto di indicare:

- a. il numero di assunzioni o di contratti di servizio con soggetti privati effettuati;
- b. la data di decorrenza;
- c. la formula contrattuale;
- d. il costo annuale sostenuto dall'Ente.

In merito alle due annualità, il Comune, con nota del 26.03.2025, acquisita al protocollo della Sezione di Controllo al n. 370, ha comunicato che le approvazioni erano avvenute in ritardo *"in quanto la seduta del consiglio comune del 30 aprile non si è potuta celebrare per la disponibilità (così nella nota) di alcuni membri del consiglio."*

Si dichiara e chiarisce che nelle more l'Ente si è attenuto alle prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, non procedendo a nuove assunzioni a qualsiasi titolo o alla stipula di contratti di servizio elusivi delle disposizioni".

Preso atto delle giustificazioni sulla tardiva, sia pur lieve, approvazioni dei Rendiconti, si ribadisce che il rispetto del termine (previsto sia dall'articolo 151, comma 7, del TUEL che dal successivo articolo 227, comma 2) riveste particolare importanza: l'approvazione del rendiconto rappresenta, infatti, un adempimento obbligatorio fondamentale nell'ordinamento degli enti locali, stante la sua funzione di verifica dei fatti avvenuti, raffrontando i risultati attesi e quelli effettivamente raggiunti, e quindi della attendibilità di tutto il processo di programmazione. Pertanto, la tardiva approvazione è considerata dalla Corte dei conti una grave irregolarità contabile, sebbene, nelle fattispecie in esame nel periodo dal 30.4 alla data di approvazione dei Rendiconti del 2022 e del 2023 non vi siano state nuove assunzioni. Poiché l'approvazione tardiva del rendiconto costituisce un *vulnus* al corretto e regolare ciclo di bilancio, attesa la stretta correlazione tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell'esercizio precedente, si raccomanda al Comune di adottare tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di approvazione in questione

In sede istruttoria, era stato rilevato, inoltre, che, per il Rendiconto 2023, l'immissione nel sistema BDAP dei dati è avvenuta in data 8.8.2024, oltre, quindi, i termini previsti dal comma 1 dell'art. 4, lettera b), del D.M. 12 maggio 2016 e dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016. Inizialmente, il Comune non aveva dato risposta alla nota prot. n. 370 del 26.03.2025 sulla richiesta di motivazioni. La richiesta veniva rinnovata con la nota prot. n. 1012 dell'8.7.2025 a cui il comune ha risposto facendo presente che: *"L'immissione è avvenuta in ritardo a causa di problemi informatici dovuti all'aggiornamento delle procedure applicative e gestionali dell'Ente nel settore Finanziario. Nei termini di legge, nel periodo intercorrente tra il termine ultimo di immissione e quello reale, l'Ente si sia attenuto alle prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, l'Ente non ha proceduto a nuove assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, e neppure stipulato contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione".*

La Sezione, nel prendere atto della risposta e dell'assenza di nuove assunzioni, anche in questo caso, accerta il mancato rispetto dei termini di legge e raccomanda al Comune di adottare tutte le indispensabili misure organizzative per evitare il ripetersi della criticità in questione, con riserva di verificarne il superamento nei controlli sui prossimi rendiconti.

3.2 Equilibri

Dall'analisi dei dati BDAP è emerso il mancato rispetto, per il solo esercizio 2022, dell'obbligo di mantenere gli equilibri della gestione corrente, come previsto dagli artt. 162, comma 6, e 193 comma 1, del TUEL, in considerazione del fatto che l'equilibrio complessivo di parte corrente (O3) presenta un saldo negativo di € - 93.296,97. Inoltre, si riscontra un saldo negativo di pari importo anche per l'equilibrio complessivo (W3).

In sede istruttoria, pertanto, la Sezione ha chiesto, innanzitutto, di motivare in ordine alle ragioni che avessero determinato il disequilibrio di cui sopra e, in secondo luogo, di indicare le eventuali misure adottate per risolvere tale criticità.

L'Ente, con nota di risposta del 26.03.2025 ha risposto che: *"Il mancato rispetto degli equilibri della gestione corrente per l'esercizio 2022, come indicato dagli articoli 162, comma 6, e 193, comma 1, del TUEL, è principalmente dovuto a un accantonamento prudenziale effettuato in sede di rendiconto per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Questo accantonamento, pari a € 120.618,79, è stato disposto in modo più cautelativo per garantire la sostenibilità degli equilibri finanziari a medio-lungo termine."*

Tale accantonamento ha determinato una variazione significativa nei saldi inizialmente positivi. L'equilibrio netto di parte corrente, che risultava positivo per € 30.721,82, è diventato negativo per € - 93.296,97 a causa dell'accantonamento. Quindi, il saldo negativo di € -93.296,97 per l'equilibrio complessivo di parte corrente (O3) e per l'equilibrio complessivo (W3) è direttamente legato a questa scelta prudenziale, volta a tutelare la stabilità finanziaria futura, ma che ha comportato un risultato negativo nell'esercizio 2022".

La Sezione prende atto della risposta e osserva che, nel 2023, la criticità è stata superata. Si raccomanda al Comune una costante attenzione nel perseguimento degli equilibri di bilancio che *"è un obiettivo imprescindibile per una sana gestione dell'ente locale: in tale ottica vengono in rilievo tutti gli equilibri, compresi quelli intermedi, di cui deve tendenzialmente essere garantita la sussistenza, con la valutazione ponderata delle entrate e delle spese, fin dalla fase previsionale, posto che la crescita delle spese ad un ritmo superiore alle entrate, se reiterata nel tempo, può accompagnare l'Ente locale ad una crisi economico-finanziaria ponendolo in difficoltà nell'assicurare l'equilibrio finanziario generale"* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazione n. 102/2023/PRSE).

In conclusione, si raccomanda al Comune di Spinoso di *"monitorare i risultati degli equilibri in relazione anche ai saldi per i quali non sussista un obbligo di conseguire un risultato positivo, in ragione*

della loro portata informativa e, quindi, di supporto per interventi correttivi, sulle tendenze della gestione finanziaria dell'Ente" (cfr. del. questa Sezione n.93/2025/PRSP, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazioni nn. 28/2023/PRSP e 149/2023/PRSP). La Sezione si riserva di verificare l'effettivo superamento di detta criticità nei controlli sui prossimi rendiconti.

3.3 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Dall'esame degli schemi contabili, relativi al Rendiconto 2022, trasmessi alla BDAP (foglio 11), così come riportato anche nel questionario/relazione (pag. 13), è stata riscontrata la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale.

Anno 2022	Gestione - Residui	Gestione - Competenza	Gestione - Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			972.534,84 €
Riscossioni	442.639,35 €	2.407.484,38 €	2.850.123,73 €
Pagamenti	548.214,36 €	2.148.138,96 €	2.696.353,32 €
Saldo di cassa al 31 dicembre			1.126.305,25 €
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			- €
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.126.305,25 €
Residui attivi	1.045.651,95 €	2.823.776,07 €	3.869.428,02 €
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			- €
Residui passivi	840.776,28 €	3.056.474,11 €	3.897.250,39 €
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			- €
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			- €
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			1.098.482,88 €

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	277.293,38 €
Fondo anticipazioni liquidità	- €
Fondo perdite società partecipate	- €
Fondo contenzioso	46.179,33 €
Altri accantonamenti	12.355,43 €
Totale parte accantonata	335.828,14 €
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	69.741,20 €
Vincoli derivanti da trasferimenti	15.871,00 €
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	28.231,16 €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	- €
Altri vincoli	- €
Totale parte vincolata	113.843,36 €
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	34.945,86 €
Totale parte disponibile	613.865,52 €

Fonte: BDAP. Schemi di bilancio BDAP. Rendiconto 2022

23. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV da riacquisto straordinario	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fonte: Questionario. Rendiconto 2022

La Sezione, con nota istruttoria prot. n. 240 del 24.02.2025, chiedeva di motivare in ordine alle ragioni della mancata costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in parola, anche in considerazione del fatto che esso non risultava costituito anche negli esercizi 2020 e 2021. Al riguardo, la Sezione ha ricordato che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria

punto 5.4.4., allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, qualifica il fondo pluriennale vincolato come "uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati

Inoltre, si chiedevano chiarimenti sulla risposta negativa alla domanda n. 12 (pag. 8) della sezione II - Gestione Finanziaria - Alimentazione Fondo Pluriennale Vincolato - del Questionario, da cui risulta che l'organo di revisione ha affermato che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2022, NON è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

In riscontro, l'Ente, con nota del 26.03.2025, ha riferito che "sino al 2023 ha avuto un responsabile del settore Tecnico che non ha provveduto a gestire con i corretti criteri dell'esigibilità il Fondo Pluriennale delle Opere Pubbliche. L'ufficio finanziario non ha avuto modo di gestire le imputazioni in assenza della dovuta pianificazione e collaborazione da parte del responsabile della spesa interessata.

Per tale ragione all'interno del relativo questionario di competenza, la reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità, non si è potuta certificare quale conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa perché mancavano tali programmi e le relative informazioni da parte dell'ufficio competente.

Nel corso del 2023 (con evidenza già nel rendiconto dell'esercizio 2023) la gestione dell'ufficio tecnico è stata affidata ad altro personale che ha correttamente applicato i principi contabile per la parte di competenza dei propri cronoprogrammi di spesa relativi alle spese in conto capitale e la gestione dei crono-programmi di spesa in conto capitale si è regolarizzata definitivamente".

La Sezione evidenzia il riconoscimento della palese criticità da parte del Comune laddove dichiara che "la reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità, non si è potuta certificare quale conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa perché mancavano tali programmi e le relative informazioni da parte dell'ufficio competente".

Nel prendere atto delle spiegazioni, si rileva che, nel 2023, il Fondo in questione è stato costituito e che è stato anche adottato il Programma triennale opere pubbliche. In merito a quest'ultimo si osserva che permane la tendenza ad appostare su un unico anno le stime dei costi degli interventi.

La Sezione raccomanda all'Amministrazione di garantire un corretto ricorso all'istituto del FPV, in special modo per le spese in conto capitale, al fine di garantire la piena aderenza delle registrazioni in contabilità al principio della competenza finanziaria potenziata. Si invita, altresì, l'amministrazione ad elaborare puntuali cronoprogrammi di spese per le diverse linee di investimento. La Sezione si riserva di verificare l'effettivo superamento delle criticità riscontrate in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

3.4 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Dall'esame degli schemi contabili dei Rendiconti 2022 e 2023 trasmessi alla BDAP (foglio 11), così come riportato anche nei questionari e nelle Relazioni, è stata riscontrata la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato per spese correnti.

Anno 2022	Gestione - Residui	Gestione - Competenza	Gestione - Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			972.534,84 €
Riscossioni	442.639,35 €	2.407.484,38 €	2.850.123,73 €
Pagamenti	548.214,36 €	2.148.138,96 €	2.696.353,32 €
Saldo di cassa al 31 dicembre			1.126.305,25 €
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			- €
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.126.305,25 €
Residui attivi	1.045.651,95 €	2.823.776,07 €	3.869.428,02 €
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			- €
Residui passivi	840.776,28 €	3.056.474,11 €	3.897.250,39 €
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			- €
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			- €
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			1.098.482,88 €

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	277.293,38 €
Fondo anticipazioni liquidità	- €
Fondo perdite società partecipate	- €
Fondo contenzioso	46.179,33 €
Altri accantonamenti	12.355,43 €
Totale parte accantonata	335.828,14 €
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	69.741,20 €
Vincoli derivanti da trasferimenti	15.871,00 €
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	28.231,16 €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	- €
Altri vincoli	- €
Totale parte vincolata	113.843,36 €
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	34.945,86 €
Totale parte disponibile	613.865,52 €

Fonte: BDAP. Schemi di bilancio. Rendiconto 2022

SEZIONE II - DATI CONTABILI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**Alimentazione Fondo pluriennale vincolato****22. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente**

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal Princípio contabile *	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del Princípio contabile 4/2**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

Fonte: Questionario. Rendiconto 2022

Anno 2023	Gestione – Residui	Gestione – Competenza	Gestione – Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			1.126.305,25 €
Riscossioni	897.808,21 €	1.754.168,91 €	2.651.977,12 €
Pagamenti	1.586.130,08 €	1.995.718,02 €	3.581.848,10 €
Saldo di cassa al 31 dicembre			196.434,27 €
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			- €
Fondo di cassa al 31 dicembre			196.434,27 €
Residui attivi	2.880.053,07 €	1.064.569,16 €	3.944.622,23 €
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			- €
Residui passivi	2.229.279,62 €	762.858,60 €	2.992.138,22 €
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			- €
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			251.097,30 €
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie			- €
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			897.820,98 €

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	263.846,14 €
Fondo anticipazioni liquidità	- €
Fondo perdite società partecipate	- €
Fondo contenzioso	46.179,33 €
Altri accantonamenti	14.355,43 €
Totale parte accantonata	324.380,90
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	69.741,20 €
Vincoli derivanti da trasferimenti	15.911,00 €
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	28.231,16 €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	- €
Altri vincoli	- €
Totale parte vincolata	113.883,36
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	34.945,86
Totale parte disponibile	424.610,86 €

Fonte: BDAP. Schemi di bilancio. Rendiconto 2023

SEZIONE II - DATI CONTABILI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**Alimentazione Fondo pluriennale vincolato****9. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente**

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal Princípio contabile *	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4 del Princípio contabile 4/2**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

Fonte: Questionario. Rendiconto 2023

Tenuto conto di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 sulla costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, la Sezione ha chiesto di certificare che negli esercizi 2022 e 2023 l'Ente non fosse incorso in nessuna delle fattispecie previste dalla normativa, ovvero di motivare in ordine alle ragioni della mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato in parola, anche in considerazione del fatto che esso non risulta costituito anche negli esercizi 2020 e 2021.

Con la nota del 26.03.2025, il Comune ha chiarito che: *"Per quello che attiene al fondo pluriennale vincolato per spese correnti, si certifica che negli esercizi 2022 e 2023 (oltre che in egual modo negli esercizi 2020 e 2021) l'Ente non è, in nessun caso, incorso in nessuna delle fattispecie previste dalla normativa".*

La Sezione rileva un'incongruenza tra quanto affermato dal comune e quanto successivamente verificato a proposito della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo. Infatti, dall'esame dei questionari relativi ai rendiconti 2022 e 2023, è emerso che, al 31/12 di entrambi gli anni, risultavano sottoscritti gli accordi decentrati integrativi recanti i pareri dell'Organo di revisione. Dall'analisi degli accordi citati emerge la sottoscrizione del fondo per il salario accessorio.

La Sezione ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011) sopra citato prevede che il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente debba essere costituito nell'ipotesi in cui vi sia la sussistenza di entrate correnti vincolate che finanziano spese esigibili in esercizi successivi, tra cui la spesa per il personale, la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio (punto 5.2, lettera a), Allegato 4/2) e le spese derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni (punto 5.2, lettera g), Allegato 4/2).

La vigente normativa legislativa e contrattuale prevede la costituzione di un apposito fondo per alimentare la contrattazione decentrata integrativa in favore del personale degli enti locali. Ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale procedendo tempestivamente, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo suddetto, il quale potrà essere erogato a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali. Se il contratto collettivo decentrato integrativo è stato sottoscritto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'ammontare del trattamento accessorio dei dipendenti confluiscce nel FPV. Solo con la sottoscrizione dell'accordo matura il titolo giuridico ed insorge il conseguente obbligo di corrispondere il trattamento retributivo accessorio e premiante, rendendo possibile l'impegno delle risorse preventivamente stanziate nel Fondo per il loro successivo pagamento.

Come anticipato, dall'istruttoria svolta, risulta che il Comune di Spinoso ha sottoscritto l'accordo decentrato integrativo entro il dicembre 2022 e 2023. In presenza dei su richiamati presupposti normativi, relativamente alle somme non ancora esigibili, avrebbe dovuto costituire il Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente. Nel dettaglio, l'importo destinato al sistema premiante sarebbe dovuto confluire nel fondo pluriennale vincolato di spesa, a copertura dei relativi impegni destinati ad essere reimputati e liquidati proprio nell'esercizio successivo, a seguito della misurazione e valutazione dei dipendenti. La mancata costituzione del FPV di parte corrente da parte del Comune in entrambe le annualità considerate, non rispetta il principio contabile 5.2 dell'Allegato 4/2 e i fondamentali principi contabili di veridicità, correttezza e coerenza indicati ai punti 5 e 10 dell'allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011 che impongono, rispettivamente, *"la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio"*.

Merita, al riguardo, di essere segnalato, infine, che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/2015/INPR, ha evidenziato l'importanza del FPV quale *"strumento di programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse, prevalentemente vincolate. È necessario rappresentare contabilmente in modo rigoroso la destinazione delle risorse stesse che, qualora relative alla copertura di spese "impegnate", sono contabilmente descritte nel Fondo pluriennale vincolato, mentre, se destinate a finanziare spese di cui non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, sono rappresentate contabilmente nel risultato di amministrazione tra le quote vincolate."*

La rappresentazione contabile nel risultato di amministrazione comporta la necessità di analizzare e indicare puntualmente la fonte di copertura della spesa: entrate vincolate per legge, entrate da indebitamento, entrate da trasferimenti vincolati, entrate straordinarie vincolate dall'ente. La sostanziale differenza tra le risorse affluite al Fondo pluriennale vincolato e quelle affluite al risultato di amministrazione non deve consentire una contabilizzazione carente del presupposto giuridico voluto dal principio contabile. A questo fine dovrà essere analiticamente motivato l'afflusso delle risorse al Fondo pluriennale vincolato con una chiara descrizione degli atti presupposto che sorreggono l'esistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata".

Alla luce di quanto sopra, la Sezione richiama l'ente alla costituzione del FPV di parte corrente e ad una sua corretta determinazione, nel rispetto dei relativi principi contabili e si riserva di verificare il superamento di detta criticità nei controlli sui prossimi rendiconti.

Infine, la Sezione, aveva rilevato, in sede istruttoria, la mancata trasmissione di entrambi i contratti integrativi all'ARAN, in violazione di quanto previsto dall'art. 40 bis comma 5 del Dlgs n. 165/2001, avendo trasmesso solo i dati relativi al contratto integrativo vigente dal 2018 al 2020. La criticità - per la quale il Comune ha riferito di un problema di avvicendamento del responsabile del settore Ufficio Affari Generali e Personale - a seguito di verifiche istruttorie, risulta superata. La Sezione raccomanda all'Ente di rispettare, per il futuro, detto adempimento.

3.5 Fondo contenzioso

Nei questionari relativi ai Rendiconto 2022, il Revisore ha dichiarato che le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso sono risultate congrue. Per il 2023 (punto 33 p.12) che "non ricorre la fattispecie".

Con nota istruttoria del 24.02.2025, si è chiesto di indicare, per entrambe le annualità, se l'Ente avesse effettuato la cognizione delle controversie pendenti, le modalità di determinazione della stima e la valutazione del grado di rischio delle passività potenziali derivanti da contenzioso, nonché di trasmettere l'elenco del contenzioso in essere con la stima della relativa socombenza, compilando un'apposita tabella. Per il 2023, si è anche chiesto di chiarire la risposta del revisore dato che in BDAP risultano accantonati, a titolo di fondo contenzioso, € 46.179,33.

L'Ente, con la nota del 26.03.2025, ha risposto che il Revisore è incorso in un errore "dovuto a un problema di comunicazione con l'Ente, dato che il revisore attuale è entrato in carica dopo l'approvazione

del rendiconto 2023. Tale fondo, regolarmente valorizzato, risulta oltremodo congruo e adeguato alle esigue esposizioni dell'Ente, ai valori di contenzioso in trattazione e al grado di potenziale soccombenza preconizzato.

L'Ente allo stato attuale ha determinato, a titolo prudenziale, un fondo contenzioso che è stato alimentato negli anni e che al 2023 ha raggiunto la consistenza finale di accantonamento pari ad € 46.179,33. Tale accantonamento prudenziale non trova diretto riscontro rispetto ai reali rischi di soccombenza di eventuali cause in essere.

Ma ciononostante a titolo cautelativo si è provveduto a stanziare ed accantonare somme per migliorare e salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi nel medio-lungo periodo.

Come si può ben evincere, nonostante il fondo contenzioso alimentato negli anni sia di importo presumibilmente più alto rispetto alle potenziali soccombenze per le procedure in corso, l'Ente non ha sinora inteso abbassarlo, in quanto la funzionalità di schermo per gli equilibri prospettici riamane cautelativa anche nel caso alla data odierna non si è nelle fattispecie di affrontare nell'immediato contenziosi".

Poiché alla risposta non era allegata alcuna tabella relativa ai criteri di stima della soccombenza richiesta in istruttoria, la Sezione ha reiterato l'istanza.

Il Comune, con la nota del 4.8.2025, ha trasmesso la tabella, precisando che è rimasta la stessa nel 2022 e nel 2023.

	Contenzioso	Valore della causa	Importo spese in caso di Soccombenza	Somme già impegnate	Stima rischio di soccombenza (%)	Importo accantonato a fondo
1	COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO VS COMUNE DI SPINOSO TAR/BASILICATA - RR280/2011	10.000,00	8.000,00	0,00	50%	26.179,33
3	AGECO SRL VS COMUNE DI SPINOSO DECRETO INGIUNTIVO n. 117/2023	6.400,00	8.000,00	0,00	30%	20.000,00

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, rileva la sovrastima del fondo in questione oltre che la incoerenza fra la stima del rischio di soccombenza e il calcolo degli importi accantonati per entrambe le cause riportate nella tabella inviata. Si raccomanda al Comune il rispetto dei principi contabili e degli orientamenti giurisprudenziali sulla corretta quantificazione del fondo, atteso che esso incide sulla parte disponibile del risultato di amministrazione che, per tale profilo, risulta sottostimato.

3.6 Fondo perdite società partecipate

In sede istruttoria, la Sezione ha verificato che dal portale “PARTECIPAZIONI” del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, sulla base dei dati inviati dall’Ente, si rilevava che nel 2021, anno da considerare per il 2022 l’Ente aveva partecipazioni nelle seguenti società:

Codice Fiscale	Denominazione	Data di costituzione della partecipata	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
01522200763	ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	30/07/2002	Società per azioni (2)	Attiva (1)
01300990767	AGRICOLTURA - CULTURA - TURISMO - AMBIENTE VALLE DELL'AGRI IN BREVE ACTA VALLE DELL'AGRI SOC. CONS. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	13/11/1997	Società consortile a responsabilità limitata (19)	In liquidazione volontaria o scioglimento (2)
12236141003	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L.	23/01/2013	Società consortile a responsabilità limitata (19)	Attiva (1)
01556890760	G.A.L. AKIRIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	07/08/2003	Società consortile a responsabilità limitata (19)	In liquidazione volontaria o scioglimento (2)
02031500768	GAL LUCANIA INTERIORE S.R.L.	03/12/2018	Società a responsabilità limitata (3)	Attiva (1)

Fonte: MEF. Portale Partecipazioni. SPINOSO_rend.2022_RisultatiPartecipazioni_2021

La situazione risulta inalterata nel 2022, anno da considerare ai fini dell’eventuale costituzione del Fondo nel 2023.

Tenuto conto che, dai dati trasmessi in BDAP si è rilevato, in entrambi gli anni, il mancato accantonamento del Fondo perdite società partecipate, con nota istruttoria, prot.n. 240 del 24.02.2025, sono state chieste motivazioni alla luce di quanto disposto dall’art. 21, comma 1, del D.lgs. 175/2016.

L’Ente ha rappresentato che: “Le partecipazioni nelle società detenute dal Comune di Spinoso non hanno mai determinato costi di gestione da parte dell’Ente.

Da parte di nessuna società partecipata è mai stata chiesto l’intervento dei soci pubblici per la copertura dei

costi di gestione e ben che meno la eventuale copertura delle perdite o della ricostituzione del capitale sociale. Per tale ragione l'accantonamento di somme per tale fattispecie non è risultato necessario.

Anche da parte della società partecipata GAL Lucania Interiore Srl, non risulta sia stato mai necessario alcun intervento dei soci pubblici per la copertura delle perdite o della ricostituzione del capitale sociale. Per tale ragione l'accantonamento di somme per tale fattispecie non è risultato necessario".

La Sezione rileva, innanzitutto, che la costituzione del fondo in questione non è correlata alle richieste di intervento dei soci pubblici per la copertura dei costi di gestione effettuate dalle singole partecipate. Il suddetto onere spetta al comune che, a valle dell'analisi dei bilanci delle società, rileva la presenza o meno di perdite ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016. Tale norma prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora le società di cui l'ente locale detenga quote di partecipazione abbiano registrato un risultato di esercizio negativo. Detto obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile.

La tassatività delle suddette prescrizioni è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, essendo del tutto esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo.

La costituzione di tale fondo è volta al contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che, inevitabilmente, possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante. Il fondo svolge, quindi, una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazioni nn. 24/2017/PAR, 127/2018/PAR, 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione nn. 31/2021/PRSP e 53/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 25/2021/PAR).

Con riguardo all'evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, va, inoltre, rammentato che il medesimo art. 21, comma 1, del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;
- l'ente partecipante dismetta la partecipazione;

- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;

- il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il riferimento contenuto nell'ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21 al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti, quale una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate, rende evidente che l'accantonamento nel risultato di amministrazione debba essere commisurato, non solo al risultato negativo dell'ultimo esercizio della società partecipata, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario compaiano non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo (cfr., in termini, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 112/2022/PRSE nonché da ultimo, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 34/2025/PRSE).

L'importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l'ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa.

Tanto precisato, il Collegio, alla luce del riscontro fornito dall'Ente, accerta la mancata costituzione del fondo perdite società partecipate nell'esercizio 2022 e 2023, pur in presenza dei presupposti di legge per procedere al relativo accantonamento.

Nello specifico, quanto alle modalità da seguire per effettuare tale accantonamento, occorre innanzitutto considerare che, essendo Acquedotto Lucano S.p.a. società operante nel campo dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica (gestione del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Basilicata), in base all'art. 21 TUSP, il parametro di riferimento è rappresentato dalla differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del Codice civile.

Per quanto riguarda il 2022, dall'analisi dei dati del bilancio di esercizio al 31.12.2021 della società Gal Lucania Interiore Srl, è emersa sia una perdita di esercizio al 31.12.2021 pari a € -1.002,00 sia perdite portate a nuovo non ripianate pari a €-3856,00.

Pertanto, considerata la quota di partecipazione nella suddetta Società, il Comune di Spinoso avrebbe dovuto accantonare l'importo di € 61,21 a titolo di Fondo Società partecipate.

Per quanto riguarda il 2023, dall'analisi dei dati del bilancio di esercizio al 31.12.2022 della Società Acquedotto Lucano risulta una differenza negativa tra valore e costi della produzione pari ad - €. 892.901,00. Pertanto, considerata la quota di partecipazione del Comune nella Società, l'Ente avrebbe dovuto accantonare €1.517,93.

A questa somma va aggiunto l'importo di € 64,01 dovuto alle perdite d'esercizio (€-5858) e alle perdite portate a nuovo (€-222) al 31.12.2022 della Società Gal Lucania Interiore Srl.

Si invita il Comune, per il futuro, alla corretta determinazione del fondo in parola che incide sull'avanzo disponibile di amministrazione e che, alla luce di quanto sopra, e limitatamente a questo profilo, sarebbe sovrastimato. La Sezione si riserva di verificare il superamento di detta criticità in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

Nella richiesta istruttoria della Sezione, si chiedeva, inoltre, di conoscere, per gli anni 2022 e 2023:

- lo stato della liquidazione delle società: ACTA VALLE DELL'AGRI SOC. CONS. A R.L. e G.A.L. AKIRIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
- una previsione sulla tempistica di chiusura di tali procedure;
- se l'Ente avesse subito nell'ultimo triennio, o prevedesse di sostenere nei prossimi anni, esborsi monetari in conseguenza di ciò.

Con la risposta del 26.3.2025 il Comune ha riferito che provvederà a chiedere una relazione “*agli organismi deputati di cui si darà conto a questa Corte. Da tale relazione si evinceranno anche le presumibili tempistiche di conclusione delle attività. Per quello che attiene ai potenziali esborsi collegati a tali procedure, allo stato attuale l'Ente non dispone di elementi tali da far presupporre che vi potrà essere una necessità di intervento finanziario collegato a queste procedure*

A valle della risposta, la Sezione, in sede di istruttoria integrativa, ha chiesto se effettivamente fosse stata inviata la richiesta della citata relazione e di conoscere eventuali riscontri. Al riguardo, il Comune ha risposto che: “*L'Ente si è adoperato per procedere come annunciato nella precedente nota. Nonostante questo, dalle verifiche effettuate da sistemi informatici (i cui estratti sono sotto riportati) si è riscontrato che sia per la ACTA VALLE DELL'AGRI SOC. CONS. A R.L., che per il G.A.L. AKIRIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. non hanno siti, numeri di telefono e riferimenti attivi per poter procedere al loro contatto e alla relativa richiesta di informazioni sullo stato delle procedure*

La Sezione prende atto della risposta e raccomanda al Comune di individuare modalità per chiarire la situazione in tutti gli aspetti citati, considerato che potrebbero esserci eventuali riflessi finanziari non adeguatamente valutati, con riserva di verificare il superamento della criticità in occasione dei prossimi rendiconti.

3.7 Fondo rinnovi contrattuali

Dalla consultazione dei dati presenti in BDAP, si è rilevata l'assenza di accantonamenti per rinnovi contrattuali in entrambi gli esercizi in analisi.

Con nota istruttoria prot. n. 240 del 24.02.2025, la Sezione ha chiesto chiarimenti al riguardo.

L'Ente ha comunicato che *"ha gestito gli accantonamenti per rinnovi contrattuali sui capitoli del personale conservando a residui gli stanziamenti necessari. Considerando che trattasi di un Ente di piccolissime dimensioni le somme necessarie non sono suscettibili di alterazione degli equilibri di bilancio"*.

Nel prendere atto di quanto riferito, la Sezione raccomanda il rispetto di quanto previsto dal principio contabile di cui al punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 per il finanziamento degli arretrati contrattuali e per i relativi rinnovi contrattuali, in base al quale *"nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione."* "Sebbene il richiamato principio contabile auspichi – e non obblighi – la costituzione del fondo in questione, l'accantonamento delle predette risorse nelle more della sottoscrizione del CCNL costituisce un adempimento contabile potenzialmente idoneo a preservare, in chiave prospettica ed al di là delle contingenze del caso concreto, la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente. Infatti, come ribadito sul punto da una recente pronuncia giurisprudenziale (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 10/2021/PRSP; in senso conforme anche Sezione reginale di controllo per il Piemonte deliberazioni n. 71/2023 e Sezione regionale di controllo per la Liguria deliberazione n. 11/2020/PRSP), l'accantonamento in parola risponde ad un criterio di sana gestione finanziaria che l'ente deve seguire.

Secondo la Sezione di controllo ligure il concetto di accantonamento costituisce *"una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall'attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi (Cfr. Sez. Reg. controllo Piemonte, n. 8/2024/PRSE).*

La Sezione si riserva di verificare il superamento della criticità in occasione dei prossimi rendiconti.

3.8 Fondo garanzia per debiti commerciali

Dall'esame dei dati relativi al Rendiconto 2022 presenti su BDAP, si è rilevato l'accantonamento di € 3.555,43 a titolo di Fondo garanzia per debiti commerciali.

Al riguardo, l'Organo di revisione, al punto 31 del questionario pag. 14, ha dichiarato che "non ricorre la fattispecie" con riferimento all'accantonamento in esame. In sede istruttoria, la Sezione ha riscontrato che nella Deliberazione n. 23 del 14.3.2022 della Giunta Comunale si evince che lo stock del debito al 31.12.2021 sarebbe stato ridotto del 18,01% (maggiore del 10%) e i giorni di ritardo dei pagamenti (nel 2021) sarebbero 22 (inferiori a 30 gg).

DELIBERA

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1- **di prendere atto** che, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018, l'ente presenta i seguenti indicatori:

Stock del Debito al 31/12/2020	€ 1.442.806,31
Stock del Debito al 31/12/2021	€ 1.182.972,55
Differenza	18,01%
Indicatore Ritardo Pagamenti 2021	22 gg (nei limiti di 30 gg)

- 2- **di prendere altresì atto** che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- 3- **di accertare** che la spesa prevista del macroaggregato 103 del bilancio 2021-2023, annualità 2022 è

[REDAZIONE]

pari, al netto delle indicazione del comma 863, ad € 355.543,18 e che, nonostante non vi sia obbligo di legge, l'Ente ritiene ugualmente di provvedere ad accantonare la misura minima a titolo prudenziale pari al 1% (€ 3.555,43);

4- **che** il suddetto importo sarà oggetto di aggiornamento ed inserimento nel redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024 per il definitivo accantonamento.

Anche nel Rendiconto 2023 si rilevavano accantonamenti per € 2.000,00 (anno 2023), per un totale di euro 5.555,43 a titolo di Fondo Garanzia per Debiti Commerciali.

Al fine di verificare la situazione per verificarne la conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 859 e ss., della legge n. 145/2018, la Sezione chiedeva di fornire alcuni dati relativi ai presupposti per la costituzione del fondo, sia nel 2022 che nel 2023.

Con nota del 26.03.2025, l'Ente ha fornito i dati richiesti di seguito esposti.

Anno 2022	
- totale delle fatture ricevute nel 2021	704.298,71 €
- debito commerciale residuo al 2021	154.637,20 €
- debito commerciale residuo al 2020	182.574,32 €
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2021	11,69
- stanziamenti della spesa 2022 per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.	659.627,00 €

Anno 2023	
- totale delle fatture ricevute nel 2022	1.533.813,81 €
- debito commerciale residuo al 2022	131.292,15 €
- debito commerciale residuo al 2021	154.637,20 €
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2022	2,61
- stanziamenti della spesa 2023 per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.	656.627,00 €

Il comune confermava anche i dati presenti su BDAP, chiarendo che pur “non rientrando nelle fattispecie di legge per l'accantonamento del fondo, a titolo del tutto prudenziale ha provveduto autonomamente a valorizzare ed accantonare un minimo di somme a salvaguardia degli equilibri prospettici anche se con piccole somme cautelative”.

Dai dati forniti risultava che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2021 era pari a 11,69, differente da quanto riportato nella Deliberazione n. 23 del 14.03.2022 della Giunta Comunale.

Alla richiesta di chiarimenti, il Comune riferiva che: “I dati corretti sono comunicati definitivamente in sede di richiesta istruttoria, in particolare l'Indicatore annuale dei pagamenti 2021 è di 11,69. I dati corretti sono frutto di un supplemento di attività aggiuntive di controllo e bonifica della PCC”.

Giova rammentare che la normativa di riferimento sul FGDC è rappresentata dalla legge n. 145/2018, art. 1, commi 859 e ss., che ha introdotto misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, disponendo per le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'anno 2021, la costituzione di uno specifico Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), da stanziare annualmente entro il 28 febbraio, “quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo

scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti" (cfr. Corte dei conti, Sez. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE e Sez. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Nello specifico al comma 859 vengono stabilite le condizioni al verificarsi delle quali è necessario provvedere alla costituzione del fondo in parola, vale a dire:

"a) ...se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio";

b) ... se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231".

Si rimanda anche a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022, avente ad oggetto "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152".

Al successivo comma 862 sono indicati, invece, i criteri per la quantificazione del FGDC, che deve essere accantonato per un importo pari:

"a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".

Il comma 863 precisa, poi, che “*l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 ... non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione*”.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri previsti dal citato comma 862, va applicata “*sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e l'esclusione va intesa come riferita “solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL*” (Sezione Reg. controllo Campania n. 4/2022).

Giova anche evidenziare che, l'art. 1, comma 868 ha previsto anche che “*A decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.*”

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento a FGDC iscritto in bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione e l'importo complessivo dell'accantonamento è costituito dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti (cfr. Sez. Reg Controllo Lombardia n. 75/2023/PRSE e Sez. Reg. Controllo Abruzzo n. 13/2024/PRSE).

Infine, al medesimo comma 863, è previsto che il fondo accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato soltanto “... *nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859*” precedentemente richiamate. Come recentemente chiarito dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 20/ 2025/QMIG, il FGDC può, cioè, “*essere “liberato” nel corso dell'esercizio successivo a quello in cui sono state rispettate le tempistiche di pagamento e, quindi, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente, materialmente redatto nel corso dell'esercizio successivo*”.

La ratio dell'accantonamento in esame è stata chiarita dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 78/2020, ha affermato che il FDGC rappresenta: “*una soluzione contabile e gestionale*

funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che a fine esercizio le relative economie di spesa rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l'ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati.

Pertanto, se è pur vero che – imponendo l'obbligatorio accantonamento nel fondo di nuova istituzione – le norme limitano la piena disponibilità delle risorse dell'ente in sede di predisposizione del bilancio e di programmazione della spesa, è tuttavia evidente che ciò rappresenta il coerente strumento con cui le disposizioni stesse hanno inteso porre un rimedio all'accertata violazione dei termini di pagamento. Difatti, quest'ultima patologica situazione consegue di regola al fatto che l'ente, nell'esercizio della sua autonomia gestionale e di bilancio, non ha coordinato la programmazione e l'impegno delle proprie obbligazioni, legittimamente assunte e vincolanti, con la disponibilità di cassa necessaria alle previste scadenze di pagamento.

Oltre a indurre l'ente a conseguire liquidità di cassa utile a velocizzare i pagamenti commerciali, lo strumento del fondo di garanzia realizza anche l'ulteriore e indiretto effetto positivo di ridurre l'esposizione dell'amministrazione a titolo di interessi passivi sui pagamenti tardivi. Tali importi sono del tutto improduttivi e, tenuto conto del criterio di quantificazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, possono assumere dimensioni non trascurabili; pertanto, la loro diminuzione consente all'ente di recuperare risorse da destinare ad attività istituzionali (omissis)".

La Sezione, esaminati i dati forniti, in seguito al loro utilizzo ai fini del calcolo del corretto accantonamento, evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente, il Comune avrebbe dovuto accantonare il FGDC sia nel 2022 che nel 2023, non avendo rispettato, in entrambi gli esercizi in esame, quanto previsto dall'art. 1 comma 859, lett. a) della legge n. 145/2018.

Pertanto, sulla base dei dati disponibili, e salvo ulteriori elementi informativi in possesso dell'Ente, il Fondo, nel 2022, avrebbe dovuto essere pari a euro 13.192,54 (al netto di eventuali somme da accantonare nel 2021 a titolo di FGDC); nel 2023, pari a euro 6.566,27 da sommare a quanto accantonato nel 2022 per un totale di € 19.760,81

Tenuto conto di quanto sopra, l'errata quantificazione del FGDC nel 2022 e nel 2023, oltre a comportare una violazione dei principi contabili sopra indicati, ha inciso sulla veridicità del risultato di amministrazione e sulla corretta quantificazione della parte disponibile.

Alla luce di quanto innanzi esposto, è necessario che il Comune, verificati i dati trasmessi per gli esercizi 2022 e 2023, provveda a valere sul primo documento di bilancio da approvarsi successivamente alla data della presente deliberazione, a adeguare l'importo del fondo in questione secondo i principi di cui all'art. 1, comma 859 e ss., l. n. 145/2018, attesa la diretta incidenza di tale accantonamento sulla parte disponibile del risultato di amministrazione (Cfr. precedente di questa Sezione, deliberazione n. 152/2024/PRSP).

La Sezione si riserva di verificare il superamento di detta criticità nei controlli sui prossimi rendiconti.

3.9 Tempestività dei pagamenti. Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati sui pagamenti, sull'indicatore di tempestività dei pagamenti, sull'ammontare complessivo del debito, sui consulenti e collaboratori, sui contratti.

Da controlli effettuati sul sito istituzionale dell'Ente, risultavano non pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione" i dati sui pagamenti ai sensi dell'art. 4bis del d.lgs. 33/2013, sia nel 2022 che nel 2023.

Mancavano anche i dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti, annuale e trimestrale, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, la cui pubblicazione è prevista dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013.

Nella richiesta istruttoria, evidenziando che la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all'art. 4 bis c.2 è sanzionabile da ANAC ai sensi dell'art. 47 c. 1 bis del d.lgs. 33/2013, sono stati chiesti specifici e motivati chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione dei suddetti dati, la trasmissione dei dati mancanti. In caso di superamento dei termini di legge per i pagamenti, sono state anche chieste le motivazioni e le misure eventualmente adottate per rientrare nei tempi previsti dalla legge, nonché di chiarire se vi fossero stati eventuali interessi e/o pignoramenti subiti in seguito ai ritardati pagamenti ed alle conseguenze sanzionatorie sancite nell'art. 183 comma 8, del TUEL

L'Ente, con il riscontro istruttorio del 26.03.2025, comunicava che "*In merito all'aggiornamento, anche per gli anni precedenti, della sezione trasparenza del sito, si comunica che l'Ente ha provveduto e sta provvedendo ad aggiornare e/o pubblicare i dati che risultano per mero errore adottati ma non pubblicati sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023*" e che, "*al netto dell'adempimento di pubblicazione, l'Ente ha pienamente rispettato i parametri di tempestività di pagamento e per tali ragioni non ha avuto motivo di*

adottare eventuali misure correttive e non sono stati fronteggiati eventuali interessi passivi e/o pignoramenti subiti in seguito a ritardi di pagamento dei propri debiti commerciali”.

Tenuto conto che i dati, alla data del 20.06.2025, non risultavano ancora pubblicati e la sezione “Amministrazione Trasparente - Pagamenti dell’Amministrazione” non risultava ancora aggiornata, con la nota istruttoria integrativa del’8.7.2025, il magistrato istruttore ha chiesto al comune elementi di risposta integrativi e l’attestazione sulla tempestività dei pagamenti per l’anno 2023.

Il Comune ha riferito, con nota del 4.8.2025 che “è in corso (*a seguito dell’attivazione del nuovo portale realizzato con il PNRR*) l’aggiornamento delle sezioni del nuovo portale in pubblicazione e che l’implementazione di tutte le informazioni previste dalle norme sono in fase di ultimazione non essendo stato possibile far transitare direttamente le informazioni dal vecchio al nuovo portale fino a luglio 2025. Si fornisce l’attestazione e la documentazione inerente alla Tempestività dei Pagamenti per l’anno 2023:

Consultazione ITP

Filtra per anno:

Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP
2023	-	18,58
2023	2023-4	-12,04
2023	2023-3	-3,76
2023	2023-2	0,52
2023	2023-1	191,03

La Sezione ricorda che il valore dell’indice rappresenta, se negativo, la media dei giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture, se positivo, la media dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza delle stesse. Il valore dell’indicatore annuale nel comune risulta positivo, evidenziando, quindi, ancora criticità nell’adempimento tempestivo dei pagamenti.

Si rammenta che l’art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, o a fronte di una espressa pattuizione delle parti quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue

caratteristiche, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Tanto precisato, la Sezione rileva il superamento dei tempi medi di pagamento nel 2023 e rappresenta la necessità che vengano effettivamente adottate, ed eventualmente implementate ove esistenti, tutte le misure finalizzate al rispetto dei termini di legge atteso che *"la lentezza nell'adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell'accumulo irrituale e incontrollato dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti"* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 30/2021/PRSE).

Si evidenzia, infatti, che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio in quanto *"In un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati si pone, fra le altre misure, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL, in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificarne la coerenza con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio....accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica"* (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR).

Particolarmente rilevante, altresì, è la funzione svolta dagli organi di revisione degli enti locali ai fini della verifica del rispetto della normativa relativa ai tempi di pagamento in quanto *"Compete, anzitutto, ad essi [agli organi di revisione] verificare l'avvenuta adozione, da parte dell'ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell'allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l'organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto del già citato obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accettare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve*

verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall'ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione” (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Quanto alla pubblicazione dei dati, la Sezione osserva che, alla data del 16.01.2026, ancora non risultavano pubblicati gli indicatori di tempestività dei pagamenti del 2022 e del 2023, i pagamenti dell'amministrazione ai sensi dell'art. 4bis del d.lgs. 33/2013, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Con la nota istruttoria integrativa dell'8.7.2025, la Sezione ha anche chiesto chiarimenti sulla mancata o incompleta pubblicazione dei dati sui contratti e sui consulenti e collaboratori, rispettivamente, ai sensi dell'art. 37 e 15 del d.lgs. 33/2013, riscontrate dalla Sezione alla data del 21.6.2025.

Il Comune ha risposto riferendo, come visto anche sopra, dell'aggiornamento in corso delle sezioni del nuovo portale.

La Sezione osserva che alla data del 16.01.2026, sono del tutto assenti i dati sui consulenti e collaboratori. Quelli sui contratti sono lacunosi e pubblicati in modo confuso.

Alla luce della suddetta disamina, e delle gravi omissioni riscontrate in entrambe le annualità e anche in quelle successive, si ricorda che le disposizioni del d.lgs. 33/2013 integrano *“l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117 c, 2, lett. m) della Costituzione...omissis”* e che la trasparenza, tra l'altro, *“concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche”* e *“integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino”* (art. 1 d.lgs. 33/2013). L'Ad. Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 10/2020, ha anche chiarito che *“la trasparenza è forma di prevenzione della corruzione e strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla p.a. che concorre al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona ... (omissis)”*. Proprio con riferimento al riavvicinamento dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, ad una rinnovata fiducia dei cittadini nei confronti dell'operato delle pubbliche amministrazioni, di particolare rilevo sono i dati sull'utilizzo delle risorse pubbliche, tra cui i pagamenti delle

pubbliche amministrazioni, i contratti pubblici e il ricorso a consulenti e collaboratori. Specie gli operatori economici possono, dalla pubblicazione di tali dati, trarre elementi utili per verificare il livello di affidabilità degli enti, con conseguenti possibili effetti positivi, per gli enti virtuosi, in termini di attrattività del territorio sotto il profilo degli investimenti.

Occorre evidenziare che specifiche responsabilità sulla corretta pubblicazione dei dati sono previste a carico del responsabile della pubblicazione (che può essere il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT - o il soggetto individuato nella sottosezione del PIAO sulla trasparenza) ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 33/2013 e che, comunque, il RPCT *"svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione."*

Inoltre, la violazione dell'art. 4 bis, sui pagamenti, e dell'art. 15, sui consulenti e collaboratori, del d.lgs. 33/2013 comporta specifiche sanzioni pecuniarie e disciplinari.

In caso di omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 4 bis c.2, si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione, *"una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati"*

Ai sensi dell'art.15, *"in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.](#)"*

Nell'accertare le violazioni delle citate disposizioni del d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza dei pagamenti, dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, dell'ammontare complessivo dei debiti, del numero delle imprese creditrici, dei contratti e dei consulenti e collaboratori, si richiama il Comune ad aggiornare le sottosezioni relative ai dati citati, avendo cura, per quelli sui contratti, di tener conto di quanto previsto dagli art. 37 del d.lgs. 33/2013 e 28 del d.lgs. 36/2023 e dalle delibere ANAC 261 e 263/ 2023 e successive modifiche. Si richiama, altresì, il RPCT all'attivazione

di tutte le iniziative volte a segnalare, ai sensi dell'art. 43 c.c. 1 e 55 del d.lgs. 33/2013, possibili responsabilità per l'incompleta pubblicazione dei dati in questione. La Sezione di riserva di verificare il superamento delle criticità riscontrate in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

3.10 Gestione e movimentazione dei residui

Nei questionari relativi ai Rendiconti 2022 e 2023, sono riportate le analisi dei residui passivi al 31 dicembre dei rispettivi anni dalle quali emerge la persistenza di residui passivi rinvenienti dagli esercizi precedenti al 2019 e al 2020.

45. Analisi dei residui passivi al 31 dicembre 2022

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	(Importi in euro) Totale
Titolo I	47.340,82 €	5.584,33 €	39.705,60 €	40.124,93 €	592.980,10 €	725.735,78 €
Titolo II	156.930,10 €	114.037,63 €	14.185,01 €	412.292,71 €	2.452.422,97 €	3.149.868,42 €
Titolo III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VII	0,00 €	821,08 €	9.688,66 €	65,41 €	11.071,04 €	21.646,19 €
Totali	204.270,92 €	120.443,04 €	63.579,27 €	452.483,05 €	3.056.474,11 €	3.897.250,39 €

Fonte: Questionario. Rendiconto 2022

41. Analisi dei residui passivi al 31 dicembre 2023

	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	(Importi in euro) Totale
Titolo I	2.985,66 €	7.059,55 €	7.591,58 €	290.752,63 €	576.810,68 €	885.200,10 €
Titolo II	130.316,96 €	0,00 €	290.745,39 €	1.479.902,77 €	162.982,35 €	2.063.947,47 €
Titolo III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titolo VII	821,08 €	8.282,56 €	0,00 €	10.821,44 €	23.065,57 €	42.990,65 €
Totali	134.123,70 €	15.342,11 €	298.336,97 €	1.781.476,84 €	762.858,60 €	2.992.138,22 €

Fonte: Questionario. Rendiconto 2023

Si è chiesto al Comune di conoscere le motivazioni che avessero impedito la liquidazione di debiti già perfezionati la cui scadenza era di competenza di esercizi precedenti, considerato che le condizioni e i requisiti legittimanti la persistenza di residui passivi sono stabiliti dall'art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Comune ha rappresentato che *"nel 2022 che nel 2023 la consistenza massima totale dei residui con anzianità superiore ai 3 anni (sino al 2019 e sino al 2020) ammonta a € 149.465,81. Di questi 2 sono le voci*

più consistenti che li compongono e sono rappresentate specificatamente da un residuo di € 20.054,56 su delle spese di progettazione degli anni precedenti che, pur essendo prestazioni già eseguite non erano materialmente liquidate in sede di consuntivo in quanto era emersa una difficoltà di attribuzione dei corrispettivi ai singoli professionisti originariamente costituiti in ATI che si è sciolta dopo.

L'altra voce importante è costituita da un Buono Contributo sui Fondi della legge 219/81 pari ad € 69.855,66 non erogato per problematiche attinenti alla posizione del beneficiario e/o ai suoi eredi".

La Sezione osserva che l'improprio mantenimento di poste debitorie risalenti nel tempo, del pari di quanto avviene per i residui attivi vetusti, incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo effettivo. Per tale motivo, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi e/o passivi risalenti nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre tempestivamente attivare un'idonea procedura di riaccertamento consistente in una ricognizione e verifica puntuale delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

La presenza di residui passivi vetusti pone dubbi sullo svolgimento di una corretta e rigorosa attività di riaccertamento dei residui e sull'effettiva esigibilità degli stessi. Secondo quanto previsto dall'art. 3 c. 4 del d.lgs. 118/2011, è obbligo di ciascun responsabile verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi, effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provvedere al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), tale da consentire le verifiche necessarie per l'accertamento del rispetto del principio della veridicità. Sul punto, il Collegio rammenta come la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR (Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli Enti territoriali) abbia rilevato che *"per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione"* (Cfr. precedente di questa Sezione 155/2024/PRSP).

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, invita l'Ente ad adottare tutte le indispensabili

misure, anche di natura organizzativa, al fine di velocizzare il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo e a procedere ad un rigoroso monitoraggio delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 legittimanti la persistenza dei residui passivi, rammentando che a norma del comma 5 del medesimo articolo tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Dall'analisi dei dati inseriti nella banca dati BDAP si è rilevata, nel 2022, una scarsa movimentazione dei residui attivi di parte corrente come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte corrente

Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% Riscossioni su residui attivi al 01/01/2022
TITOLO 1	261.663,06	86.794,26	33,17%
TITOLO 2	245.771,77	90.932,08	37,00%
TITOLO 3	61.002,72	9.354,37	15,33%
TOTALE	568.437,55	187.080,71	32,91%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% Pagamenti in c/residui (PR) su Residui passivi al 01/01/2022 (RS)
TITOLO 1	375.531,24	238.612,05	63,54%
TITOLO 4	-	-	-
TOTALE	375.531,24	238.612,05	63,54%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Infatti, a fronte di residui attivi iniziali di parte corrente ammontanti € 568.437,55, le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2022 erano soltanto € 187.080,71, pari al 32,91%.

Nel 2022, anche per la gestione di parte capitale si evidenziava una scarsa capacità di riscossione (27,17%) e pagamento (30,37%) come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte capitale

Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% Riscossioni su residui attivi al 01/01/2022
TITOLO 4	933.226,62	253.558,64	27,17%
TITOLO 5	-	-	
TITOLO 6	-	-	
TOTALE	933.226,62	253.558,64	27,17%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% Pagamenti in c/residui (PR) su Residui passivi al 01/01/2022 (RS)
TITOLO 2	1.019.425,76	309.602,31	30,37%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

In sede istruttoria, si è chiesto al Comune di fornire informazioni in merito ai provvedimenti che l'amministrazione avesse adottato o intendesse adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate e il pagamento dei residui passivi, specie in conto capitale.

Con nota del 26.03.2025, il Comune ha riferito che: *“Per quello che attiene alle misure attuative tese al miglioramento della propria capacità di riscossione delle entrate correnti si evidenzia come a partire dal 2023 l’Ente ha riorganizzato l’ufficio tributi con lo spostamento part time di una risorsa interna a supporto dell’addetto dell’ufficio tributi dotando inoltre gli stessi uffici anche di un sistema di supporto alla riscossione bonaria e stragiudiziale delle posizioni prima di essere massivamente inviate all’Agenzia per la Riscossione. L’implementazione di risorse umane e strumentali rappresenta sicuramente un punto di svolta sia per la parte attinente alla gestione dell’ordinario che alla parte accertativa”.*

“Per quello che attiene alle misure attuative tese al miglioramento della propria capacità di riscossione delle entrate in conto capitale invece, come già citato, a partire dall’esercizio 2023 la gestione dell’ufficio tecnico, a cui sono demandati i provvedimenti attuativi, è cambiata in modo radicale e ciò ha determinato un sensibile miglioramento dell’andamento delle pratiche oltre che una regolarizzazione di molteplici procedimenti che risultavano incagliati nel corso degli anni precedenti.”

Dall’analisi dei dati inseriti nella banca dati BDAP si è rilevato che, anche per il 2023, persisteva una scarsa movimentazione dei residui attivi di parte corrente come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte corrente

Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% Riscossioni su residui attivi al 01/01/2023
TITOLO 1	341.003,80	72.097,31	21,14%
TITOLO 2	779.751,57	189.299,20	24,28%
TITOLO 3	70.145,05	500,00	0,71%
TOTALE	1.190.900,42	261.896,51	21,99%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Infatti, a fronte di residui attivi iniziali di parte corrente ammontanti € 1.190.900,42, le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2023 sono state soltanto € 261.896,51, pari al 21,99%.

La scarsa movimentazione dei residui di parte corrente si evince anche dalla bassa percentuale dei pagamenti in c/residui (46,87%).

Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% Pagamenti in c/residui (PR) su Residui passivi al 01/01/2023 (RS)
TITOLO 1	725.735,78	340.157,18	46,87%
TITOLO 4			
TOTALE	725.735,78	340.157,18	46,87%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Nel 2023, anche per la gestione di parte capitale si evidenziava una modesta capacità di riscossione (23,82%) e pagamento (39,54%) come da tabelle che seguono:

Movimentazione residui di parte capitale

Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% Riscossioni su residui attivi al 01/01/2023
TITOLO 4	2.669.797,98	635.911,70	23,82%
TITOLO 5			
TITOLO 6			
TOTALE	2.669.797,98	635.911,70	23,82%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% Pagamenti in c/residui (PR) su Residui passivi al 01/01/2023 (RS)
TITOLO 2	3.149.868,42	1.245.339,92	39,54%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

In relazione a tutte le criticità riscontrate, la Sezione ha chiesto di avere informazioni sui provvedimenti che l'amministrazione avesse adottato o intendesse adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate ovvero di migliorare la tempestività dei pagamenti.

Il Comune ha risposto negli stessi termini già rappresentati per il 2022.

La Sezione osserva, con preoccupazione, la situazione di criticità della movimentazione dei residui e il peggioramento, nel 2023, della movimentazione dei residui di parte corrente e rileva che nessuna risposta è stata fornita per quel che riguarda i residui passivi, di parte corrente e capitale.

In merito alle azioni intraprese e/o da intraprendere al fine del potenziamento dell'attività di riscossione, che sembrerebbero essere state attuate solo dal 2023 senza risultati positivi, si sottolinea la necessità di implementare e, se del caso rivedere, tutte le iniziative tese a migliorare il grado di riscossione delle entrate, sia di parte corrente che di parte capitale, alla luce delle modeste o addirittura scarse percentuali di incasso registrate negli esercizi in esame.

E' altresì necessario che il Comune di Spinoso provveda a verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provveda al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si evidenzia, infatti, che, sebbene il paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Si raccomanda al Comune, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, di garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile fruttuosamente l'esazione del credito stesso, verificando invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro smaltimento.

La Sezione si riserva di verificare il superamento della criticità in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

3.11 Capacità di riscossione

Da elaborazioni effettuate dalla Sezione su dati BDAP relativi al Rendiconto 2022, si evince una bassa capacità di riscossione complessiva; in particolare l'indicatore "% Riscossioni c/comp. + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)" è pari a 42,27% %.

Le riscossioni più basse vengono rilevate al Titolo 2 (27,90%) e al Titolo 3 (33,05%).

Capacità di riscossione RISCOSSIONI COMPLESSIVE	RISCOSSIONI COMPLESSIVE (Riscossioni in c/residui (RR)+ Riscossioni in c/competenza (RC))	ACCERTAMENTI (Accertamenti+Residui attivi al 1/1/2022 (RS)))	% RISCOSSIONI COMPLESSIVE/ ACCERTAMENTI
TITOLO 1	790.209,18	1.152.615,47	68,56%
TITOLO 2	301.765,06	1.081.516,63	27,90%
TITOLO 3	88.046,54	158.191,59	55,66%
TITOLO 4	1.318.163,08	3.987.961,06	33,05%
TITOLO 5			
TITOLO 6			
TITOLO 7			
TITOLO 9	351.939,87	362.422,16	97,11%
TOTALE	2.850.123,73	6.742.706,91	42,27%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

La situazione è particolarmente critica con l'indicatore "% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali" pari al 29,29%.

Capacità di riscossione RISCOSSIONI CREDITI ESIGIBILI ESERCIZI PRECEDENTI	Riscossioni in c/residui (RR)	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	%RISCOSSIONI CREDITI ESIGIBILI ESERCIZI PRECEDENTI (Riscossioni in c/residui (RR)/ Residui definitivi iniziali (RS))
TITOLO 1	86.794,26	261.663,06	33,17%
TITOLO 2	90.932,08	245.771,77	37,00%
TITOLO 3	9.354,37	61.002,72	15,33%
TITOLO 4	253.558,64	933.226,62	27,17%
TITOLO 5	-	-	
TITOLO 6	-	-	
TITOLO 7	-	-	
TITOLO 9	2.000,00	9.782,29	20,45%
TOTALE	442.639,35	1.511.446,46	29,29%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Anche per il Rendiconto 2023, da elaborazioni effettuate dalla Sezione su dati BDAP, si evince una bassa capacità di riscossione complessiva. In particolare, l'indicatore "% Riscossioni c/comp. + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)" è pari a 39,65%.

Le riscossioni più basse vengono rilevate al Titolo 2 (26,03%) e al Titolo 4 (28,63%).

Capacità di riscossione RISCOSSIONI COMPLESSIVE	RISCOSSIONI COMPLESSIVE (Riscossioni in c/residui (RR)+ Riscossioni in c/competenza (RC))	ACCERTAMENTI (Accertamenti+Residui attivi al 1/1/2023 (RS)))	RISCOSSIONI COMPLESSIVE (Riscossioni in c/residui (RR)+ Riscossioni in c/competenza (RC))
TITOLO 1	785.556,63	1.185.112,40	66,29%
TITOLO 2	355.787,74	1.367.035,98	26,03%
TITOLO 3	85.812,70	205.526,77	41,75%
TITOLO 4	995.070,80	3.475.308,15	28,63%
TITOLO 5			
TITOLO 6			
TITOLO 7			
TITOLO 9	429.749,25	455.182,79	94,41%
TOTALE	2.651.977,12	6.688.166,09	39,65%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

La situazione è particolarmente critica con l'indicatore “% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali” pari al 23,20%.

Capacità di riscossione RISCOSSIONI CREDITI ESIGIBILI ESERCIZI PRECEDENTI	Riscossioni in c/residui (RR)	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	RISCOSSIONI CREDITI ESIGIBILI ESERCIZI PRECEDENTI (Riscossioni in c/residui (RR)/ Residui definitivi iniziali (RS))
TITOLO 1	72.097,31	341.003,80	21,14%
TITOLO 2	189.299,20	779.751,57	24,28%
TITOLO 3	500,00	70.145,05	0,71%
TITOLO 4	635.911,70	2.669.797,98	23,82%
TITOLO 5			
TITOLO 6			
TITOLO 7			
TITOLO 9		8.729,62	0,00%
TOTALE	897.808,21	3.869.428,02	23,20%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

La Sezione ha, ha quindi, chiesto di motivare in ordine alla scarsa attività di riscossione e di confermare quanto dichiarato dal Revisore nel questionario in ordine alla corretta conservazione dei residui attivi.

L'Ente, con la nota del 26.03.2025 ha rinviato alla risposta già data a proposito delle attività di riscossione dei residui, rinviando a quanto dichiarato dal Revisore nel questionario sulla corretta conservazione dei residui.

La Sezione non può non evidenziare, ancora una volta, forti criticità nelle attività di riscossione, evidenziando che le percentuali del 2023 sono più basse di quelle del 2022. Si ricorda che la capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche e che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il sistema di

armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione. Come ricordato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (cfr. Corte Cost., sent. n. 184/2016; nello stesso senso, sent. nn. 80/2017 e 247/2017). (Cfr. Sez. Reg di controllo Basilicata deliberazione n. 38/2024/PRSE).

“Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza” (cfr. Sez., Reg controllo Basilicata 40/2024/PRSP).

La limitata capacità dell'Ente di assicurare il reperimento e l'effettiva riscossione delle risorse necessarie per realizzare le proprie funzioni e, dunque, garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività, provoca, nel tempo, la crescita della mole dei residui attivi (con la conseguente necessità di procedere a congrue operazioni di neutralizzazione mediante accantonamento a FCDE), ricorrenti difficoltà di cassa (che determinano il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria), nonché ritardi nell'adempimento delle proprie obbligazioni (con l'innalzamento dei tempi di pagamento); tutto ciò rischia di mettere a rischio il permanere degli equilibri di bilancio.

Tenuto conto delle possibili ripercussioni nella sana gestione finanziaria, la Sezione si riserva di verificare, nei controlli sui prossimi rendiconti, sia lo svolgimento effettivo delle attività di riaccertamento e di valutarne l'impatto in termini di riduzione dei residui stessi, sia l'efficacia delle misure che l'Ente riferisce di aver avviato dal 2023, al fine di verificare l'effettivo incremento della capacità esattiva dell'ente.

3.12 Gestione delle Entrate. Attendibilità delle previsioni

I dati inseriti nella relazione alla Sezione Entrate della Relazione al Rendiconto 2022 della Giunta Comunale evidenziavano, relativamente alle Entrate Extratributarie (Tit. 3) una limitata attendibilità delle previsioni definitive rispetto agli accertamenti di competenza (66,96%).

Entrate per titolo	Previsioni definitive	Accertamenti	% Acc.
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	889.207,00	890.952,41	100,20%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	1.023.692,33	835.744,86	81,64%
Tit. 3 - Extratributarie	145.150,00	97.188,87	66,96%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	3.686.004,50	3.054.734,44	82,87%
Tit. 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	-	-	0,00%
Tit. 6 - Accensione di prestiti	-	-	0,00%
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%
Tit. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	524.000,00	352.639,87	67,30%
Totali	6.268.053,83	5.231.260,45	83,46%

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione. Rendiconto 2022

Con nota istruttoria del 24.02.2025, il magistrato istruttore chiedeva le ragioni di tale scostamento. L'Ente, con la nota del 26.03.2025 specificava che; *"La discrasia in sede previsionale e consuntiva deriva fondamentalmente dalla previsione non attuata del taglio de boschi che, programmata per l'esercizio di riferimento, non è stata materialmente attuata nel corso dell'anno. Tale variazione vale in sede previsionale € 40.000,00".*

La Sezione, nel prendere atto delle ragioni del citato scostamento, sottolinea l'importanza delle previsioni, essenziali per la gestione finanziaria, per il controllo della spesa e per la trasparenza. Esse permettono al comune di definire gli obiettivi, di monitorare le attività e di far conoscere alla collettività di riferimento le modalità di impiego delle risorse.

Da elaborazioni effettuate su dati relativi all'Esercizio 2023, estratti dalla BDAP, risultava una limitata attendibilità delle previsioni definitive rispetto agli accertamenti di competenza (58,17%) influenzate principalmente dai dati relativi alle Entrate in conto capitale (Tit. 4) che evidenziano una scarsa attendibilità, pari al 31,27%.

Attendibilità delle stime	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Accertamenti/ Previsioni definitive di competenza
TITOLO 1	926.000,00	844.108,60	91,16%
TITOLO 2	654.126,94	587.284,41	89,78%
TITOLO 3	165.400,00	135.381,72	81,85%
TITOLO 4	2.575.797,41	805.510,17	31,27%
TITOLO 5			
TITOLO 6			
TITOLO 7			

TITOLO 9	524.000,00	446.453,17	85,20%
TOTALE	4.845.324,35	2.818.738,07	58,17%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Anche in tal caso, la Sezione ha chiesto chiarimenti.

Il Comune, in risposta, ha riferito che *“La ragione di tali scostamenti in conto capitale è relativa alla programmazione di alcune opere che sono state inserite in bilancio nell’annualità di riferimento ma che poi non hanno trovato la loro attuazione in sede di completa definizione degli iter di progettazione e appalto”*.

Al riguardo, sono state chieste informazioni aggiuntive e più dettagliate sulle opere citate nella risposta.

Il Comune ha fornito, con una tabella *“informazioni aggiuntive e dettagliate sulle opere che sono state previste in corso di gestione e concretizzate/non concretizzate a valle degli iter di finanziamento”*.

Descrizione capitolo	Stanziamento competenza assestata	Accertamenti competenza	Programma Investimento
MANUTENZIONE DI PISTE FORESTALI PERMANENTI E REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA E SEGNALETICA BOSCO MONTE RAPARO	127.819,37	127.819,37	Realizzato
Finanziamento PNRR M5 C3 Intervento 1.1.1 “RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO CONTRADA PIANTANI	237.000,00	237.000,00	Realizzato
INFRA SPORT POC BASILICATA 2014-2020 Asse 7 Azione 6 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E	200.000,00	0	Non Ottenuto
COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVOC.DA PIANTANI			
Fondo Scuola - Asilo Nido	15.336,25	0	Non Ottenuto
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO	11.942,54	0	Non Ottenuto

DELL'IMPIANTO SPORTIVO			
FONDO CRESCITA COMUNI CONFINANTI GIACIMENTI PETROLIFERI - LEGGE REGIONALE 21/04/2021	140.857,27	0	Non Ottenuto
FINANZIAMENTO INTERVENTI AMBIENTALI - ECOISOLE	4.285,54	0	Non Ottenuto
LAVORI SISTEMAZIONE CIMITERO STORICO & VICOLI CENTRO STORICO P.O.V. (Vicoli e Cimitero)	19.030,35	19.030,35	Realizzato
RIPOV 2025-2026	316.505,80	94.951,74	Realizzato
P.O. Val D'Agri F4 - Lavori di completamento funzionale Piazza Plebiscito	66.500,00	66.500,00	Realizzato
P.O. Val D'Agri F4 - Lavori di completamento p.p. Istituto Scolastico Racioppi	141.500,00	141.500,00	Realizzato
P.O. Val D'Agri F4 - Lavori ampliamento sepolture e riqualificazione locali di servizi cimitero comunale	110.351,52	110.351,52	Realizzato
P.O. Val D'Agri F4 - Lavori di Completamento Area Esterna Asilo Nido	28.500,00	28.500,00	Realizzato
ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	14.815,67	0	Non Ottenuto
TOTALE (PREVISIONE E REALIZZAZIONE)	1.434.444,31	825.652,98	

La Sezione, nel prendere atto della risposta, evidenzia che sembrerebbe che alcune opere sarebbero state inserire in sede previsionale senza un'adeguata copertura. Si ricorda che *"le previsioni di entrata devono essere attendibili e, quindi, devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162, comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Infatti, in ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Calabria, deliberazioni nn. 36/2023/PRSP, 6/2022/PRSP, 111/2021/PRSP).

Dunque, è opportuno che “la previsione di competenza degli importi stanziati e il relativo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza, considerando le possibili difficoltà di accertamento e, soprattutto, di riscossione cui l’Ente può andare incontro.” (Cfr. Sez. Reg controllo Basilicata 4/2024/PRSP).

Inoltre, si rammenta che per inserire gli interventi per le opere pubbliche nel Programma triennale e, eventualmente, nell’elenco annuale, tali interventi devono rispondere a determinate condizioni elencate nel comma 8 dell’art. 3 del D.M. 14/2018, (ora riprese nell’art. 37 del Dlgs 36/2023-Allegato 1.5 Art. 3. Comma 8), tra cui la previsione in bilancio della copertura finanziaria, e che si riportano di seguito:

“I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo;
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.”

Conclusivamente, la Sezione, nell’evidenziare il forte scostamento tra le previsioni e gli accertamenti registrati soprattutto al Tit. IV delle entrate, innanzitutto, rileva che esso è indice di una non corretta programmazione e di un *vulnus* al principio dell’attendibilità del bilancio; in secondo luogo, richiama l’Ente al rispetto del principio della prudenza e della disciplina sopra richiamata, sinteticamente, sulla programmazione delle opere pubbliche.

La Sezione si riserva di verificare l’evoluzione di tale criticità nei successivi controlli sui rendiconti.

3.13 Recupero evasione tributaria

Dall’esame della tabella del questionario relativo al Rendiconto 2022 - di cui al punto 54, pag. 21 - quanto al recupero dell’evasione tributaria, risulta del tutto assente l’accertamento in relazione alla “COSAP/TOSAP” e agli “altri tributi”.

54. Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	FCDE
			Accantonato	Rendiconto
Competenza Esercizio 2022	2022			
Recupero evasione IMU/TASI	10827.69	10827.69	0.00	0.00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	2745.00	2745.00	0.00	0.00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0.00	0.00	0.00	0.00
Recupero evasione altri tributi	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE	13572.69	13572.69	0.00	0.00

Fonte: Questionario. Rendiconto 2022

Per il Rendiconto 2023, risulta assente l'accertamento per il “Canone Unico” e per gli “altri tributi” e limitata la fase della riscossione con riferimento all’IMU/TASI.

47. Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	FCDE
			Accantonato	Rendiconto
Competenza Esercizio 2023	2023			
Recupero evasione IMU/TASI	8923.78	4623.78	0.00	0.00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	420,95 €	420,95 €	0,00 €	0,00 €
Recupero evasione Canone Unico (ex TOSAP e COSAP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recupero evasione altri tributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE	9.344,73 €	5.044,73 €	0,00 €	0,00 €

Fonte: Questionario. Rendiconto 2023

Con nota istruttoria del 24.02.2025, la Sezione ha chiesto chiarimenti al riguardo e le azioni che il Comune avesse adottato o intendesse adottare per rendere più efficiente l’azione di contrasto all’evasione tributaria.

In risposta, l’Ente ha fatto presente che, essendo un ente di piccole dimensioni geografiche e demografiche, *“le entrate da esercizio di attività commerciali e il complesso delle entrate derivanti da oneri, tributi, tasse e concessioni collegate alle attività produttive sono da contestualizzare alla luce di un territorio e soprattutto di un centro abitato di limitate dimensioni.”*

Non sono presenti particolari casi impositivi tali da giustificare movimentazioni finanziarie tali da determinare azioni tese al contrasto all’evasione tributaria sui c.d. tributi minori”.

Invece, *“Per quello che attiene alle azioni sul contrasto all’evasione dei tributi maggiori invece, si fa riferimento alle azioni di implementazione delle risorse umane e strumentali, in particolare dell’ufficio tributi””.*

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, evidenzia il peggioramento della riscossione nel 2023 e, come ricordato anche sopra a proposito della movimentazione dei residui e degli indici sulla capacità di riscossione, la necessità di dare un'attuazione tempestiva alle misure programmate.

Si ricorda che è dovere dell'Ente attivarsi per adottare, ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune. Tanto al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà.

Si raccomanda, in particolare, al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente il decorso della prescrizione o il verificarsi della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, attuando con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

La Sezione si riserva di verificare l'evoluzione di tale criticità in occasione del controllo sui rendiconti dei prossimi esercizi finanziari.

3.14 Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione nella sua relazione - Sezione "Premesse e verifiche", pag. 5, dichiarava che "*nel 2022 vi è stato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dell'importo di euro 14.673,62 ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000*". Invece, nella Relazione sulla Gestione Esercizio 2022 della Giunta comunale (pag. 25) risulta che "*Nel corso del 2022 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio*". Inoltre, il questionario sui debiti fuori bilancio non risultava trasmesso per entrambe le annualità in esame.

In sede istruttoria, la Sezione ha chiesto le ragioni di suddette incongruenze e della mancata trasmissione, invitando l'Ente a provvedere all'invio dei questionari sui DBF.

L'Ente, con nota del 26.03.2025 chiariva che: "*La segnalazione dell'esistenza di Debiti Fuori Bilancio per il 2022 risulta un mero refuso. L'Ente non ha avuto alcuna fattispecie di tale natura segnalata e/o formalmente riconosciuta. Per tanto è da intendersi un mero errore di inserimento del revisore.*

Essendo l'Ente sprovvisto della fattispecie negli anni di riferimento non ha inteso trasmettere la certificazione. Ma necessitandosi la trasmissione anche in casi di certificazione negativa, si comunica che l'Ente provvede all'invio del questionario con valore zero sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023".

La Sezione, nel prendere atto dell'errore materiale per il Rendiconto 2022, rileva che alla data del 21.01.2026 non ha ancora ricevuto i questionari 2022 e 2023 in oggetto, nonostante nella risposta istruttoria ne fosse stato assicurato l'invio. Si raccomanda all'Ente di provvedere al riguardo.

3.15 Inventari

Nel questionario relativo al Rendiconto 2022, alla domanda n. 3 (pag. 30) della Sezione V – Stato Patrimoniale del Questionario “*L'Ente ha aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio?*” il revisore ha risposto in modo negativo. Pertanto, sono stati richiesti chiarimenti.

L'Ente, nel riscontro istruttorio, ha riferito che “*con conferimento d'incarico ha provveduto ad aggiornare il proprio inventario e le attività sono partite nell'Esercizio 2023. La conclusione delle stesse si è protratto per tutto l'Esercizio 2024*”.

La Sezione, nel prendere atto della risposta, ricorda che ai fini dell'elaborazione della Situazione patrimoniale con modalità semplificate, ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del TUEL, è necessario che l'inventario risulti aggiornato, poiché, in caso contrario, la “Situazione patrimoniale semplificata” non costituisce una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell'ente. La Sezione si riserva di controllare l'effettivo superamento della criticità in argomento in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

3.16 Parametri obiettivi di deficitarietà

Dall'esame degli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla BDAP, si è rilevato che l'Ente non ha rispettato i seguenti parametri/indicatori, sia nel 2022 che nel 2023:

- Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%;
- Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

La Sezione ha chiesto chiarimenti nonché di rendere note le iniziative intraprese o da intraprendere per risolvere tale criticità.

Il Comune ha riferito che “*Per affrontare queste criticità, e superare le difficoltà di riscossione, l'Ente ha intrapreso le seguenti azioni:*

- 1. *Rafforzamento della gestione delle riscossioni;***

2. ***Revisione delle previsioni di entrata:*** verranno riviste le previsioni iniziali, tenendo conto di un'analisi più realistica delle entrate. Se le previsioni sono risultate troppo ottimistiche, una revisione più attenta potrebbe ridurre il rischio di non raggiungere gli obiettivi prefissati;
3. ***Intensificazione dell'attività di recupero crediti;***
4. ***Campagne di sensibilizzazione:*** Organizzare campagne di sensibilizzazione per incoraggiare i cittadini e le imprese a pagare le imposte potrebbe aumentare la compliance fiscale, migliorando l'incasso delle entrate proprie;
5. ***Monitoraggio continuo e reporting:*** Stabilire un sistema di monitoraggio continuo della riscossione, con report periodici, permette di avere una visione tempestiva delle eventuali problematiche e di intervenire rapidamente;
6. ***Rivisitazione delle Analisi della struttura delle tariffe e imposte:*** si andrà a valutare se le tariffe sono troppo alte o troppo basse rispetto alle reali capacità di pagamento dei contribuenti".

La Sezione, nel prendere atto della risposta inviata, invero generica, raccomanda all'Ente di adottare tempestivamente ogni iniziativa tesa a garantire il rispetto dei parametri obiettivi di cui al D.M. 28.12.2018, ricordando che "il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri di deficitarietà costituisce un "campanello di allarme" sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria, nonché un fattore di criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive" (Cfr. Sez. Reg. Controllo Abruzzo, del. n. 44/2023/PRSE).

3.17 Errori nella compilazione del questionario e della relazione

Dall'esame del questionario e della relazione, nonché dall'istruttoria svolta, sono emersi errori e omissioni nella interpretazione delle domande e nella compilazione da parte dell'Organo di revisione.

In particolare, ciò ha riguardato:

- il fondo contenzioso;
- il FGDC;
- l'indennità di fine mandato per il 2023
- la cassa vincolata per il 2022 e il 2023
- i debiti fuori bilancio;
- i fondi covid 19.

La Sezione, alla luce degli errori innanzi descritti, sottolinea la necessità che l'Organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi. Si ricorda, infatti, che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005, e ciò in quanto « *Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente. L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)* » (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR). Questa Sezione ha già evidenziato più volte che « *tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la "diligenza del mandatario"*, assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell'art. 240 TUEL "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile" » (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE). Si raccomanda, pertanto, al revisore di prestare particolare attenzione nella compilazione dei questionari e nella redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di SPINOSO (PZ) la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di

cui in motivazione, raccomandando di realizzare azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;
- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026

La Relatrice

F.to Dott.ssa Elisabetta Midena

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 3 febbraio 2026

Il Funzionario

Preposto ai Servizi di Supporto

F.to Dott. Giovanni Cappiello